

Due diligence e EUTR

nuove regole per il commercio del legname

Il *Regolamento (UE) n. 995/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 “**European Timber Regulation**” (EUTR), denominato “**Due Diligence**” (Dovuta Diligenza), è entrato in vigore il **3 marzo 2013** per la finalità di **contrastare il fenomeno del taglio illegale e il commercio ad esso connesso**

Il Regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti. Il *Decreto legislativo 178/2014* definisce le **sanzioni**, in vigore dal 25 dicembre 2014, per chi non rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento.

La *Due Diligence* stabilisce una serie di obblighi da parte degli operatori che commercializzano e distribuiscono legno e prodotti da esso derivati, con lo scopo di contrastare la diffusa illegalità nel mercato del legno.

Il legno diventa illegale quando la sua raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita sono effettuati **nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali**. In particolare, **l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni che avvengono, in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali.**

Il Regolamento 995/2010 contrasta il commercio di legnami e prodotti tagliati abusivamente attraverso tre obblighi principali.

- divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale e tagliato abusivamente e i prodotti da esso derivati;
- obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza” (*Due Diligence System – DDS*);
- obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori.

Nel nostro caso per “**prima immissione**” si intende la fase di cessione/vendita del legname successiva al taglio

Sono **operatori** coloro che immettono per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati. La categoria degli operatori comprende:

- gli importatori, cioè coloro che acquistano legname e prodotti derivati da mercati extra UE;
- i proprietari forestali, nel caso in cui si occupano direttamente della vendita del legname ricavato dai propri boschi;
- le imprese di utilizzazione, quando svolgono attività di vendita di legname derivante da proprie utilizzazioni e/o quando si occupano di acquisto e rivendita di legname proveniente da un Paese extra UE.

Sono **commercianti** coloro che acquistano o vendono, a fini commerciali, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE.

Tra i Soci del Consorzio chi NON E' tenuto ad adeguarsi alla normativa:

- i Proprietari che utilizzano in proprio il legname
- i Proprietari che vendono il bosco in piedi

Tra i Soci del Consorzio chi E' tenuto ad adeguarsi alla normativa:

- i Proprietari che tagliano direttamente il bosco e vendono occasionalmente il legname
- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli...) che tagliano il proprio bosco e vendono legname
- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli...) che tagliano il bosco acquistato dai Proprietari e vendono legname
- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli, Segherie, Artigiani...) che commercializzano o lavorano e trasformano il legname

Sanzioni previste (dal sito www.corpoforestale.it)

SOGGETTO INTERESSATO	VIOLAZIONE	SANZIONE
Operatore	Importare legno o prodotti derivati da paesi aderenti a VPA in mancanza di licenza FLEGT	Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno o dei prodotti derivati
Operatore	Immettere per la prima volta sul mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione	Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno e dei prodotti derivati
Operatore	Se dalle prime due violazioni deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente	Le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente
Operatore	Nel commercializzare legno o prodotti derivati, non dimostrare, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate nei registri di cui all'art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 5.000 euro per ogni 100 kg di merce con un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 1.000.000
Operatore	Non tenere o non conservare per 5 anni o non mettere a disposizione i registri di cui all'art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro
Commerciante	Non conservare per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e prodotti derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500
Operatore	Omessa iscrizione al Registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro

Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano reato o più grave reato

Chi tra i Soci ha necessità di adeguarsi alla normativa, si metta in contatto con il Consorzio (info@consorzioforestale.com) : abbiamo infatti in corso la costruzione di un sistema di assistenza che possa garantire il rispetto della normativa e minimizzare i perditempi e gli oneri per i Soci